

CAPITOLO 5: CRISI E RIFORME (X – XI)

UNA CRISI ISTITUZIONALE E DISCIPLINARE

LE INVESTITURE LAICHE E IL SISTEMA DELLA “CHIESA IMPERIALE”

L'espressione “lotta per le investiture” si riferisce ai conflitti tra i poteri temporale e spirituale che cercavano entrambi di affermare la propria competenza nella nomina dei chierici, soprattutto dei vescovi e abati. I conflitti potevano sorgere in una qualsiasi delle tre fasi della procedura di nomina. La prima era “l'elezione”, cioè la scelta del candidato. Il principio ancora sostenuto nell'XI secolo era che il vescovo fosse eletto dal popolo e dal clero. Ma, in pratica, votavano solo gli ecclesiastici della città episcopale, tra i quali solamente i canonici. Inoltre, il candidato era solitamente presentato da una potente autorità esterna. La consacrazione, nella seconda fase, era di competenza dell'autorità religiosa. Infine, l'investitura consentiva al vescovo di assicurare sia il governo spirituale della sua diocesi (investitura spirituale) sia la gestione del beneficio (investitura temporale).

L'intervento del potere temporale era stato di qualche modo istituzionalizzato con la riforma carolingia: Carlo Magno designava direttamente il primo titolare di un vescovado e la sua volontà rimaneva comunque determinante in tutte le alte provviste. Dopo Carlo Magno, un capitulare di Ludovico il Pio ripristinò la norma tradizionale dell'elezione da parte del clero e del popolo, ma la prassi continuò a essere diversa, e quindi, per procedere a un'elezione, si richiedeva sempre una espressa licenza del sovrano, il quale si riservava inoltre la facoltà di confermare l'eletto. Dopo la divisione dell'impero carolingio con il trattato di Verdun (843), il sistema “misto” osservato al tempo di Ludovico il Pio si mantenne nel regno franco, mentre i grandi signori del regno germanico si arrogarono la facoltà di designare i vescovi nei propri territori.

Nel secolo X, il cosiddetto “secolo di ferro”, la problematica della nomina dei vescovi si estende all'elezione pontificia. Il fatto è che, tranne alcune eccezioni, i papi di quel periodo erano quasi tutti simoniaci e in balia delle lotte dei nobili romani. Ciò giustificava l'intervento del potere temporale e specificamente della dinastia ottoniana. Il 2 febbraio 962, Ottone I è incoronato a Roma da papa Giovanni XII come imperatore del Sacro Romano Impero. Nel *Privilegium Ottonis* del 963, stabilisce un sistema di protezione-controllo secondo cui l'elezione papale richiede il *placet* dell'imperatore: l'eletto non può essere consacrato prima di ricevere la ratifica imperiale e deve prestare giuramento di fedeltà. Infine, due legati imperiali devono essere presenti alla consacrazione.

Per quanto riguarda l'elezione dei vescovi nel territorio dell'impero, in modo parallelo, Ottone si riserva il diritto di procedere alle nomine. Questo sistema, detto della “Chiesa imperiale”, offre importanti vantaggi all'imperatore germanico, perché, alla morte dei vescovi, senza prole legittima che possa ricevere in eredità i benefici, il feudo ritorna all'imperatore, evitando così la graduale perdita dei possedimenti e permettendo la redistribuzione permanente dei territori a personaggi della sua scelta. Inizialmente, Ottone assegna ai vescovi i poteri di governo e di polizia sulla città e sul territorio immediatamente circostante.

Oltre la provvista delle sedi episcopali, Enrico II (1002-1024) convoca i sinodi imperiali e decide la nomina e la destituzione degli abati. Nel rito dell'investitura, i vescovi ricevono simbolicamente il bastone e l'anello dall'imperatore e, praticamente, anche i benefici connessi con la cattedra episcopale (terre, immunità, giurisdizioni). Solo dopo l'investitura avviene la consacrazione episcopale. Enrico II non si interessa molto all'elezione del Romano pontefice, che ricadde finalmente nelle mani delle famiglie romane, generando a Roma un nuovo periodo di decadenza. Alla fine del regno di Enrico II, il sistema della Chiesa imperiale è diventato un vero ostacolo per l'autonomia e l'indipendenza della Chiesa. Infeudati nelle strutture imperiali, gli ecclesiastici si distaccano progressivamente dall'obbedienza romana.

CONSEGUENZE ISTITUZIONALI E DISCIPLINARI DEL SISTEMA

Il sistema della provvista degli uffici ecclesiastici da parte dei signori feudali o dal re favorisce l'ordinazione di candidati indegni e la generalizzazione di abusi, già esistenti sin dai primi secoli, ma ormai aggravati dal sistema: la simonia, l'accumulare benefici e il concubinaggio dei chierici (nicolaismo). Queste pratiche esistevano già, ma assumono una nuova dimensione nell'XI secolo sia per i sacerdoti che per i vescovi. La simonia consiste nel commercio delle funzioni ecclesiastiche e nella vendita dei sacramenti. Si tratta di un problema strutturale, perché il sistema dei benefici ecclesiastici si assomiglia di fatto al funzionamento dei feudi signorili. Entrambi sono beni patrimoniali, generalmente terreni, concessi per garantire la sussistenza della persona che deve esercitare una funzione. Sono quindi soggetti a commercio. I candidati non hanno esitato a pagare ai grandi signori laici le somme necessarie per scalare la gerarchia ecclesiastica con maggiori benefici. Come logica conseguenza di questi due abusi, l'accumulo di benefici è stato aggiunto all'investitura laica e alla simonia, nonostante i canonisti ripetano costantemente il divieto per un chierico di detenere più benefici che comportino la carica di anime.

Questi scandali colpiscono un punto nevralgico della Chiesa: se i ministri stessi non possiedono una vera vocazione divina per servire Dio, o se vengono scelti in ragione d'interessi politici o economici, se non vivono la castità, se hanno anche comprato il sacramento dell'Ordine, è tutta la struttura della Chiesa che viene danneggiata. La Chiesa torna ad affrontare il problema della validità dei sacramenti celebrati da chierici simoniaci o nicolaiti, già accennato per il periodo dell'antichità, ma ormai nel contesto del sistema feudale, che favorisce questi problemi in modo strutturale e non più soltanto congiunturale. Per quanto riguarda il problema del clero concubinario, la situazione si era molto aggravata con gli abusi generati dal sistema feudale. Si trattava quindi di ripristinare, una volta di più, l'antica disciplina della Chiesa sulla continenza dei chierici sposati, e di promuovere allo stesso tempo la creazione di un clero composto da celibi ben formati, che abbracciavano l'impegno della continenza perfetta dapprima dell'ordinazione.

PRIME REAZIONI E TENTATIVI DI RIFORMA

La prima denuncia della simonia e del nicolaismo proviene da movimenti monastici. Alcuni, alla ricerca del monachesimo delle origini, scelgono la vita eremitica, come Romualdo, che fonda l'ordine camaldolense in Toscana nel 1027. Suo discepolo, Pier Damiani, interviene presso il romano pontefice per promuovere una riforma della Chiesa e denuncia questi problemi in più scritti. Poco dopo, Giovanni Gualberto fonda l'eremo di Vallombrosa, dove si propone di ripristinare la regola benedettina nella sua purezza. Bruno fonda l'ordine certosino nel 1084 nella Chartreuse, vicina a Grenoble, in Francia. L'ideale della vita comune nell'imitazione di Cristo povero e della Chiesa primitiva ispira anche alcuni canonici regolari.

Accanto a questi movimenti religiosi, a Milano, un gruppo di fedeli laici, i *patarini* entra in lotta contro il clero concubinario tra 1056 e 1075. Alcuni giungono a teorizzare l'invalidità dei sacramenti amministrati da vescovi e sacerdoti indegni. Queste tendenze condussero ad alcuni eccessi. Per risolvere il conflitto tra i *patarini* e l'arcivescovo Wido, che loro accusano di non intervenire con la propria autorità per rimettere ordine nel clero diocesano, Pier Damiani e il vescovo di Lucca Anselmo (futuro Alessandro II) sono inviati a Milano come legati del papa. Riescano a imporre le loro condizioni al clero locale: l'arcivescovo è costretto a sottomettersi ai termini proposti dai legati, che prevedono il principio della subordinazione della diocesi di Milano a Roma.

Il movimento di riforma ecclesiastica trova nell'organizzazione del monastero di Cluny un modello di disciplina morale e d'organizzazione istituzionale suscettibile di fornire i principi della riforma ecclesiastica. Nata nel bel mezzo del regime feudale e della società nobiliare, l'abbazia di Cluny, ha infatti reinterpretato la regola di san Benedetto nel senso di dedicare l'intera vita alla preghiera, e gioisce allora di un grande prestigio in tutta l'Europa, grazie alle sue numerose fondazioni. La sua importanza religiosa,

politica e sociale mantiene Cluny libera dagli interventi dei signori feudali. Molti monaci cluniacensi diventano cardinali ed hanno un grande influsso sulla riforma disciplinare da venire. Di fatto, alla morte d'Alessandro II, viene eletto un papa legato all'ambiente cluniacense, Ildebrando, che prende il nome di Gregorio VII (1073-1085).

RIFORME ISTITUZIONALI E DISCIPLINARI

LA LOTTA CONTRO LE INVESTITURE LAICHE

Sembra difficile datare il momento della svolta e del punto di partenza della cosiddetta "riforma gregoriana". Possiamo al massimo segnalare gli eventi che precipitano la crisi istituzionale, verso la meta del XI secolo e specialmente l'anno 1049 con l'elezione di Leone IX. Per evitare l'intromissione delle famiglie romane nell'elezione del romano pontefice, Enrico III (1039-1056) si fa conferire il titolo di *patricius romanorum*, con il quale può designare i candidati, in seguito eletti canonicamente da parte del clero e del popolo. L'intervento imperiale ha paradossalmente un effetto positivo sulle elezioni, perché favorisce l'accesso al soglio pontificio di alcuni sostenitori di una riforma della Chiesa. Così, quando il sinodo di Sutri depone, nel dicembre 1046, simultaneamente Gregorio VI, Benedetto IX e Silvestro III (i due ultimi per simonia), Enrico III designa una serie di papi tedeschi, per definizione non legati alle fazioni romane, tra cui Leone IX (1049-1054), che intraprende un vasto programma di riforma dell'amministrazione romana, della vita monastica e della disciplina del clero secolare, grazie ai consiglieri riformisti di cui si circonda (tra cui Ildebrando, futuro Gregorio VII) e convoca un concilio a Reims, nell'ottobre 1049, per condannare la simonia e il nicolaismo.

Alla morte di Enrico III nel 1056, il papa Niccolò II (1058-1061), approfittando della minore età di Enrico IV, promulga il 12 aprile 1059 con la bolla *In nomine Domini* un decreto che mette fine alle ingerenze dell'aristocrazia romana nell'elezione pontificia. Il decreto stabilisce che l'elezione sia una prerogativa dei cardinali vescovi, cui solo in un secondo tempo possono aggiungersi il clero e i laici. Tuttavia, nonostante la nuova norma, alla morte di Niccolò II nel 1061, si produce un confronto violento tra i cardinali e la nobiltà romana che conduce a una doppia elezione. Papa Alessandro II, eletto dai cardinali è finalmente riconosciuto come legittimo papa da una commissione imperiale.

Alla morte di Alessandro II, il 2 aprile 1073, Ildebrando di Sovana, vicino all'ambiente riformatore di Cluny e promotore della riforma ecclesiastica durante i pontificati anteriori, è eletto papa e prende il nome di Gregorio VII. Riceve il sacerdozio il 22 maggio ed è consacrato vescovo e poi intronizzato il 29 e 30 giugno dello stesso anno. Per mettere fine al sistema dell'investitura laica, nel sinodo romano di 1075, vieta ai laici, sotto pena di scomunica, di procedere a qualsiasi investitura ecclesiastica. Minacciato nel suo *ius patronatus*, Enrico IV convoca a Worms una assemblea di vescovi tedeschi, che depone il papa. In risposta, Gregorio VII scomunica Enrico IV e scioglie i suoi sudditi dai loro legami di fedeltà. Enrico IV, avendo perduto il consenso di molti sudditi, chiede perdono al papa a Canossa nel 1077. Prosegue comunque nella propria opposizione alla riforma e, dopo una seconda scomunica, intronizza un altro papa a Roma. Gregorio VII deve sfuggire a Salerno dove muore in esilio nel 1085. In Francia, dove la disputa fu meno accesa, Ivo di Chartres propose una soluzione di compromesso, accettata da Roma nel 1114, distinguendo tra l'investitura spirituale (al di fuori del controllo del potere secolare) e l'investitura temporale del vescovo (col conseguente trasferimento del potere temporale da parte di un re a cui il vescovo giura fedeltà).

La disputa sulle investiture raggiunge una svolta decisiva nel settembre 1122, con il concordato di Worms, concluso tra papa Callisto II (1119-1124) e l'imperatore tedesco Enrico V e poi ratificato dal concilio Lateranense I nel 1123, che distingue tra investitura temporale e spirituale ("soluzione" proposta da Ivo di Chartres). L'imperatore Enrico V abbandona a Dio e alla Chiesa "l'investitura con anello e pastorale", cioè l'investitura spirituale e promette libere elezioni e consacrazioni in tutto l'impero. Restituisce

inoltre alla Chiesa le proprietà che lui o suo padre avevano confiscato. Il papa Callisto II, concede all'imperatore il diritto di assistere alle elezioni e di intervenire, ma solo in caso di disaccordo e solo nelle parti del regno che gli appartengono.

Questo "concordato", considerato il primo nella storia della Chiesa, riguarda soprattutto la nomina ai benefici maggiori, quelli detenuti da vescovi e abati e non dai parroci. Tuttavia, anche nell'area in cui è intervenuto, non ha eliminato tutti i conflitti per il futuro. Se una distinzione teorica è stata proposta tra due tipi di investitura, non è stata formulata alcuna precisione su quale autorità, temporale o spirituale, sarebbe intervenuta per prima e che, per questo stesso fatto, avrebbe guidato la decisione dell'altra autorità.

Negli anni successivi, non si raggiunge quindi una disciplina generale sulle nomine dei vescovi. Il concilio Lateranense II (1139) richiede la presenza di laici (*virii religiosi*) nelle elezioni episcopali, benché questa norma sia stata raramente osservata e poi espressamente proibita da Gregorio X. Il Lateranense III (1179) chiede che i candidati all'episcopato siano figli legittimi e abbiano compiuto trent'anni, requisiti che sono stati dispensati in molte occasioni. Sotto Innocenzo III, il Lateranense IV (1215) affida le elezioni episcopali esclusivamente al capitolo della cattedrale. In pratica, la prassi della designazione da parte del re o della nomina diretta dal papa rimane diffusa. La Santa Sede utilizza in questo caso il suo *ius devolutionis*, regolato dalla decretale *Cupientes* di Niccolò III (1278), che stabilisce che nel caso in cui un'elezione sia stata annullata dall'autorità papale, il pontefice nomina il vescovo.

Nel caso specifico delle elezioni pontificie, il can. 1 del Lateranense III (1179) stabilisce una maggioranza di due terzi dei cardinali membri del collegio elettorale, senza però precisare che succede nel caso in cui tale maggioranza qualificata non venga raggiunta, anche dopo numerose votazioni. Questo problema si tradurrà in lunghi periodi di sede vacante, soprattutto nella seconda metà del XIII secolo. Per rimediare a questi interregni e obbligare i cardinali a eleggere il papa in tempi brevi, Gregorio X, nel concilio di Lione del 1274, impone il sistema del conclave, con la costituzione *Ubi periculum*.

Per quanto riguarda i risultati di questo sforzo riformatore, al livello locale, in molti casi, i signori restituirono le chiese, mantenendo solo un diritto di patronato su di esse. Le restituzioni furono però fatte non direttamente ai vescovi, ma spesso ai monasteri (sistema dell'"incorporazione"). I ministri di queste chiese restituite ai monaci dovevano riferire al vescovo sui loro doveri pastorali e all'abate sulla gestione dei beni temporali. In una parrocchia incorporata, il titolo di parrocchia apparteneva all'abbazia, che amministrava i beni temporali e riceveva il reddito del beneficio. I servizi pastorali, cioè la cura delle anime, erano affidati a un ministro, il vicario perpetuo, che veniva presentato dall'abate al vescovo e che riceveva un salario fisso dall'abbazia, ricavato dalle entrate del beneficio. A volte, per ragioni di economia, l'abbazia nominava un semplice vicario *temporalis* o *amovibilis*, oppure affidava i servizi parrocchiali ai monaci. L'incorporazione delle chiese fu la causa di ulteriori problemi, perché i monasteri non avevano intenzione di piegarsi all'autorità episcopale per la nomina dei chierici al servizio di queste chiese.

Il controllo del vescovo su queste parrocchie diventava quindi teorico, così come il suo consenso iniziale all'incorporazione. A questa limitazione se ne aggiungeva un'altra, in quanto molte abbazie o monasteri beneficiavano del meccanismo dell'esenzione, ossia la concessione da parte del papa di un privilegio o di una dispensa, che esentava il monastero dal suo obbligo diretto nei confronti del vescovo. Ne consegue che le parrocchie incorporate nei monasteri esenti sfuggono ancora di più al potere episcopale. Cluny e l'intera rete monastica dipendente da questa abbazia beneficiarono di un'esenzione papale già nel X secolo. Il problema si ripresentò nel XIII secolo, con maggiore acutezza, quando i Francescani e i Domenicani, strettamente legati a Roma, ebbero un grande successo con le popolazioni urbane, a spese del clero secolare.

LA LOTTA CONTRO LA SIMONIA

La simonia fu successivamente condannata da Leone IX nel concilio del 1049, nell'aprile del 1059 al concilio romano tenuto da Niccolò II, la cui legislazione di riforma in 13 canoni fu seguita da un *decretum contra simoniacos*. La stessa condanna è ripetuta nel concilio romano del 1063, presieduto da Alessandro II, che specifica che la repressione della simonia deve essere attuata senza clemenza. Nel primo concilio convocato da Gregorio VII (marzo 1074), il papa dice che l'assemblea deve soprattutto combattere la simonia, il concubinato clericale, il lucro, l'avidità e altri vizi. Dopo il concilio, il papa vuole assicurarsi che le decisioni adottate siano diffuse ai titolari delle principali sedi episcopali dell'impero. I chierici colpevoli devono essere puniti con la privazione del diritto di esercitare le funzioni sacre, e ai fedeli è vietato partecipare alle messe che i chierici colpevoli osano ancora celebrare. Altre assemblee romane successive nel 1075, 1078 e 1079 testimoniano la stessa ambizione di una riforma di vasta portata.

Questi sinodi *pro reformando ecclesiam celebratum* ou *pro restauratio sanctae Ecclesiae*, oltre a promulgare prescrizioni disciplinari, pronunciano numerose sanzioni contro vescovi o sacerdoti colpevoli di traffico di funzioni ecclesiastiche o di investiture secolari. Dopo la morte di Gregorio VII nel 1085, Urbano II (1088-1099) riprende le stesse prescrizioni nel concilio di Clermont del 1095, che proibisce, tra altre cose, a un sacerdote responsabile di una parrocchia di essere cappellano di un signore senza il permesso del suo vescovo (can. 18). Dal punto di vista della dottrina, segnaliamo la condanna specialmente virulenta da parte di alcuni canonisti tra i quali il cardinale Umberto de Moyenmoutier (1061), Pierre Damien (†1072), il cardinale Deusdedit (†1087).

Nonostante gli sforzi dei riformatori gregoriani per impedire la simonia e l'accumulo di benefici, i sacerdoti e gli altri chierici continuarono per molto tempo a preoccuparsi più del valore dei loro benefici che del loro ufficio. Mentre la regola era ancora chiara che il beneficio veniva concesso solo in virtù dell'ufficio da svolgere (*beneficium propter officium*), la realtà era spesso l'opposto, ossia che il chierico accettava l'ufficio perché voleva il beneficio (*officium propter beneficium*). Al momento della nomina del sacerdote, l'investitura laica, la simonia e il cumulo di benefici erano fermamente proibiti, sebbene fossero ancora una pratica comune.

LOTTA CONTRO IL NICOLAISMO

Tornando adesso più specificamente sulla lotta contro il nicolaismo, la riforma disciplinare tende a obbligare i chierici degli ordini maggiori (vescovo, sacerdote e diacono) a rispettare in modo più stringente la regola della continenza. Il termine "nicolaismo" si riferiva a diverse situazioni: matrimonio o convivenza dei chierici ma anche qualsiasi atto contrario al 6° comandamento.

In poche parole, la regola teoricamente in vigore durante il primo millennio prevedeva due cose. In primo luogo, un chierico (di solito dopo il suddiaconato) non poteva sposarsi dopo l'ordinazione. Se lo faceva, il matrimonio non era nullo, ma il chierico incorreva in una sanzione, che consisteva nella confisca del beneficio, la sospensione o addirittura la deposizione. In altre parole doveva rinunciare o alla convivenza matrimoniale o all'esercizio dell'ordine sacro. Nel primo caso, non poteva più essere promosso negli ordini sacri. In secondo luogo, un uomo sposato poteva essere ordinato sacerdote, ma doveva a partire di quel momento osservare la continenza senza trascurare i bisogni materiali della moglie. Per far rispettare questa regola, i concili e i sinodi del primo millennio avevano proibito ai sacerdoti e ai diaconi di tenere sotto il loro tetto una donna la cui presenza avrebbe potuto dare adito a sospetti. Questa regola, detta della *familiaritas*, proibiva qualsiasi convivenza con una donna che non sia madre, zia o sorella del chierico.

La regola della continenza era stata osservata con vari gradi di successo durante il primo millennio, e le prescrizioni dovevano essere ripetute frequentemente di fronte alla proliferazione di pratiche devianti. La crisi del X secolo rese il problema ancora più acuto. Perciò, i concili riformatori dell'XI secolo ripetano l'obbligo di continenza e sono quindi in una chiara continuazione della dottrina precedente, ma ne impongono l'applicazione in modo ancora più rigoroso. Il can. 3 del concilio romano del 1063 proibisce a

chiunque di ascoltare una messa celebrata da un sacerdote concubinario. Il can. 4 stabilisce che un sacerdote concubinario non può cantare la messa, leggere il vangelo o l'epistola, stare con gli altri sacerdoti o ricevere una parte dei benefici o delle entrate finanziarie della Chiesa. I vescovi, i sacerdoti e i diaconi che prendono moglie o rimangono con ella perdono il loro rango fino a quando non avranno fatto penitenza. Se un sacerdote o un diacono abbandona le sue funzioni ecclesiastiche per sposarsi, sarà privato del suo ufficio e del suo beneficio.

Alessandro II (1061-1073) riprende queste misure in quattro decretali: i sacerdoti, i diaconi e i suddiaconi sposati che non mandano via le loro mogli e non praticano la continenza devono essere esclusi dalla dignità del loro rango. Il papa accenna solo le mancanze manifeste, mentre ciò che è nascosto rimane sotto il giudizio di Dio. In questo modo, il papa sanziona soprattutto lo scandalo pubblico, piuttosto che il reato in sé. Comunque, la ripetizione della condanna del nicolaismo nei due concili di Roma nel 1074, e poi nei vari concili provinciali, man mano che le decisioni romane raggiungevano le varie regioni della cristianità testimonia l'importanza degli abusi e soprattutto lo sforzo per sopprimerli. La severità delle sanzioni variava a seconda delle circostanze locali.

Ivo di Chartres, alla fine dell'XI secolo, e distingue le seguenti situazioni: se il chierico è sposato prima della sua ordinazione, il matrimonio rimane; deve sostenere materialmente la moglie, ma nella continenza perfetta. Se il chierico non è sposato prima della sua ordinazione, il matrimonio rimane possibile per gli ordini minori, inferiori al suddiaconato, ma non per il diacono o il sacerdote. La *familiaritas* rimane sempre proibita. Fino ad allora, la nullità del matrimonio non era prevista, ma si trattava di pronunciare sanzioni disciplinari che riguardavano le funzioni clericali e anzitutto la possibilità di celebrare la Messa.

La disciplina si rinforza con il can. 7 del concilio Lateranense II (1139), che stabilisce che il matrimonio contratto da un chierico maggiore fosse non solo illecito, ma addirittura invalido: *copulationem quam contra ecclesiasticam regulam esse contractam matrimonium non esse censemus*. Dato che l'introduzione di questo canone è oggi spesso male interpretata, è importante sottolineare che la sua novità non consiste nell'imporre la continenza ai chierici (vescovi, sacerdoti e diaconi), ma nel dichiarare invalido ciò che da molti secoli prima era già illecito e proibito. La regola si applica ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi, ai suddiaconi, ai canonici regolari, ai monaci e a coloro che hanno emesso i voti di professione religiosa.

PROCESSO DI CENTRALIZZAZIONE ROMANA

IL COLLEGIO CARDINALIZIO

Mentre la riforma carolingia fu opera congiunta dell'episcopato, degli imperatori e dei papi, l'impulso iniziale della riforma gregoriana fu più chiaramente romano. Il processo riguarda in primo luogo la ristrutturazione del potere papale a Roma, dove i cardinali titolari delle diocesi suburbicarie di Roma, delle parrocchie e delle diaconie, diventano il collegio elettorale del romano pontefice e danno inizio alla costituzione della cancelleria papale, modellata su quella imperiale. Il collegio cardinalizio assicura la continuità nel governo della Chiesa ma permette anche di controllare l'esecuzione delle misure riformatrici, perché i cardinali, oltre a essere elettori del papa, sono spesso anche i suoi legati. L'istituzione del concistoro sembra già effettiva con Urbano II (1088-1099) e funziona come un consiglio del papa negli affari più importanti giudiziari e amministrativi: scomunica dei re e imperatori, decisioni sulle controversie relative alle elezioni canoniche.

Così, il collegio cardinalizio si costituisce anche al detrimento dei patriarchi, dei metropolitani e dell'episcopato universale. Questo cambiamento si svolge inoltre nel contesto dello scisma con la Chiesa orientale avvenuto nel 1054, ma di fatto risultato di un allontanamento cominciato quattro secoli prima. La Chiesa

passa da una articolazione policentrica, fondata sulle Chiese locali, spesso controllate dal potere politico, a una organizzazione centralizzata secondo il modello concentrico dei monasteri cluniacensi, dove le abbazie sono giuridicamente dipendenti dalla casa madre. In questo organismo gerarchico, il papato si trova al vertice di una Chiesa ormai liberata dai poteri politici e in grado di perseguire una vera riforma disciplinare. La figura del romano pontefice, successore di Pietro, *vicarius Petri* diventa centrale, nei confronti degli altri vescovi. Gregorio VII vede negli altri vescovi dei cooperatori, dotati di una relativa autonomia e di diritti propri per curare e governare il gregge loro affidato, mentre Roma detiene un primato di giurisdizione su tutte le Chiese particolari, al di sopra dei vescovi e dei metropoliti.

SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE CONCILIARE ROMANA E LOCALE

Gregorio VII e i suoi successori convocano almeno un concilio all'anno a Roma, dove vengono presi provvedimenti legislativi, decisioni e giudizi, soprattutto per l'Italia. Ogni vescovo ritorna poi nella sua diocesi per applicare localmente le decisioni promulgate a Roma. Oltre a questi incontri romani, vari papi convocano altri concili in tutto l'occidente cristiano, a volte presieduti da loro stessi, come nel caso di Urbano II al concilio di Clermont nel 1095, oppure affidando la presidenza a un legato, al quale viene affidato il compito di rappresentarlo e di agire in suo nome per promuovere la riforma della Chiesa. I legati papali, agenti decisivi nella politica di centralizzazione di Roma, hanno svolto un ruolo cruciale, ma finora sconosciuto, nel dare a queste assemblee locali una portata considerevole. Questi concili locali, provinciali e interprovinciali permettono di trasmettere efficacemente le prescrizioni romane a ciascuna provincia o diocesi e di promuovere una certa unità della disciplina in tutta la cristianità. Dopo il concordato di Worms, i concili sono di più ampia portata e si parla addirittura di concili "ecumenici" anche se sono stati definiti ecumenici solo a partire dal XVI secolo¹. Come quelli della fine dell'XI secolo, questi concili del XII secolo furono seguiti da concili locali per attuare le norme decise a Roma, ma quelli del XII secolo portarono inoltre un cambiamento fondamentale.

Fino ad allora, i concili generali dell'XI secolo erano stati convocati dal papa e presieduti da lui o da un legato. I padri deliberavano e decidevano, e le autorità romane confermavano le loro decisioni. Una trasformazione notevole ebbe luogo al Laterano I: il concilio presieduto dal papa fu sostituito dal papa che agiva nel concilio, e i padri dovevano solo approvare ciò che non avevano elaborato loro stessi. Da una decisione emanata dalla collegialità episcopale e confermata dal papa, passiamo a una disposizione presa dal papa e promulgata durante un concilio. C'era una differenza di natura, non di grado, tra i due processi, che rifletteva la portata della centralizzazione romana all'opera. I contemporanei compresero il cambiamento fondamentale che si era verificato a favore del papa nella natura stessa delle fonti della legge ecclesiastica, e d'ora in poi spesso attribuirono i canoni promulgati non al concilio, ma al papa stesso.

UNA PROBLEMATICAZIONE STORIOGRAFICA: SI PUÒ PARLARE DI "RIFORMA GREGORIANA"

Il modo radicale con cui Gregorio VII realizza la riforma e mette l'accento sulla *libertas Ecclesiae* ha spinto alcuni autori (Augustin Fliche) a conferire a questo periodo il nome di "riforma gregoriana" e a spiegarlo come un momento di cambiamento ecclesiologico decisivo. La formula segnala senz'altro un momento di cristallizzazione di una crisi istituzionale e giuridica, ma ne sopravvaluta forse la reale portata o intenzione e attribuisce a Gregorio VII una visione troppo sistematica o addirittura ideologica. Converrebbe non perdere di vista che si tratta di un processo di riforma delle istituzioni esteso su un lungo periodo. Ovidio Capitani affermava:

¹ Il concilio Laterano I (1123), fu convocato da Callisto II per ratificare l'accordo raggiunto con l'imperatore. Innocenzo II convocò un secondo concilio lateranense nel 1139. Seguirono il Laterano III nel 1179, Laterano IV nel 1215.

Noi non crediamo si possa parlare di “scelta ideologica” nel pensiero gregoriano, che non è sistematico, non ha il supporto di un sufficiente coordinamento normativo: la crisi del concetto storiografico di “riforma gregoriana” è nata – proprio ad opera nostra – dal rifiuto di congelare formule e atteggiamenti parziali in un’ideologia compiuta. Ma non ciò è ancora importante. La “scelta ideologica” che l’Alberigo fa compiere alla Chiesa romana del secolo XI è una scelta ideologica che quella Chiesa ha rifiutato dal concilio ecumenico Vaticano II, con tutti gli schiacciamenti di prospettiva che in questa “visione” della storia sono impliciti (Capitani 1990, 156, n. 3).

Il problema storiografico è che tale nozione di “riforma gregoriana” ha portato a spiegare l’intera storia del diritto canonico del tempo intorno a questo momento, o come precedenti, o come conseguenze derivate, e in chiave soprattutto “politica” del potere del papa. Questa interpretazione impedisce però di cogliere tutta la ricchezza del periodo e condiziona la percezione precisa di ciò che è accaduto. Per dare un esempio della posterità canonica delle problematiche sollevate nel periodo gregoriano, possiamo accennare il fatto che Gregorio VII dichiarò nulle le ordinazioni simoniache ricevute mediante un’investitura laica, con la conseguente nullità di tutti gli atti sacramentali delle persone così ordinate. Il papa riapriva così un lungo dibattito sulla validità dei sacramenti, che non era stato ancora chiarificato. Che senso e soprattutto quali conseguenze giuridiche dare all’espressione *ordinatio irrita* utilizzata in precedenza per risolvere il problema del potere dei prelati simoniaci o eretici? Questa problematica occuperà una grande parte dei dibattiti canonici dei secoli XI e XII.

BIBLIOGRAFIA

Capitani, Ovidio. 1990. «L’interpretazione “pubblicistica” dei canoni come momento della definizione d’istituti ecclesiastici (secc. XI-XII)». In *Tradizione ed interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, 151–83. Roma: Jouvence.